



**OSSERVATORIO di BIOETICA di SIENA**  
**Via Achille Grandi, 4**  
**Siena**

**Siena, 3 giugno 2021**

**MEMORIA REDATTA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA PROCEDURA CONOSCITIVA ATTIVATA IN RELAZIONE ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2005 (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità) E 2205 (Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa)**

La presente Memoria intende fornire una posizione inerente al DDL N. 2005

### **1. Non c'è emergenza, la legge c'è già**

Anzitutto, occorre sgomberare il campo dalla premessa contenuta nella relazione di accompagnamento alla proposta di Legge. Pur condividendo il principio che ogni oggettivo gesto e atto discriminatorio ingiusto è esecrabile e deve essere perseguito secondo giustizia, affermare che in Italia vi sia una “escalation dei crimini d’odio legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere” appare essere una affermazione che non trova riscontro nelle più accreditate e indipendenti rilevazioni statistiche. Val la pena di citare la rilevazione dell’OSCAD che, per quanto riguarda l’incidenza dei reati connessi ad una matrice discriminatoria, nel periodo 2010-2018 fornisce un totale di 197 eventi legati all’Orientamento sessuale, a cui possiamo aggiungere 15 eventi connessi all’identità di genere, per un totale di 212 reati, pari al 14% del totale. Numerosità che si colloca al di sotto delle casistiche più ricorrenti (Razza/Etnia 59% e Credo Religioso 19%) e che smentisce quindi il quadro emergenziale che si vuol dipingere.

Peraltro, è interessante osservare i risultati di una recentissima ricerca<sup>1</sup> del prestigioso Pew Research Center che attesta come ormai anche in Italia la percentuale dei cittadini che considera l’omosessualità come pienamente accettabile nella società sia al 75%, ponendosi a non poca distanza dai paesi dell’Europa Occidentale e in misura significativamente superiore a quella dei Paesi dell’Est europeo.

Non si ravvisano quindi le condizioni per cui si debba prevedere normativamente e soprattutto, penalmente (alla luce anche di quanto si sosterrà oltre), una oggettiva tutela ad una categoria di persone per le quali non si rileva una necessità particolare in questo senso, lasciando nel contempo prive di tutela specifica altre categorie potenzialmente discriminate quali gli anziani, i portatori di handicap, i senza tetto, ecc sui quali la percezione di una situazione “emergenziale” legata ai fatti di cronaca si può definire quantomeno analoga se non superiore a quella riferita alle persone omosessuali e transessuali.

---

<sup>1</sup> <https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Pew-Research-Center-Value-of-Europe-report-FINAL-UPDATED.pdf> - pagine 89 e 158, dove si evince che lo stesso dato nella primavera del 2007 era del 65%

## 2. Non c'è determinatezza del contenuto del reato

Nella discussione inerente al presente DDL, occorre sempre tenere bene a mente che stiamo parlando di norme penali, connesse a possibili condanne non lievi a carico dei cittadini giudicati eventualmente colpevoli. Questo significa che un allargamento delle fattispecie, per crimini di questa portata, deve essere attentamente ponderato e, soprattutto, deve mettere in condizione il cittadino da un lato e il giudice dall'altro di comprendere esattamente il contenuto precettivo della norma in riferimento ai comportamenti agiti. In questo senso, il DDL in discussione presenta elementi di oggettiva criticità e di conseguenza, di oggettiva preoccupazione per le libertà individuali e di pensiero.

Per di più è necessario far presente che la proposta integrazione delle norme di cui agli artt. 604 bis e 604 ter con la locuzione "oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere" come prevede il provvedimento in esame, compie una aperta violazione del c.d. principio di riserva di codice di cui all'art.1 del decreto legislativo n.21/2018 ed oggi art. 3 bis c.p.<sup>2</sup>

Appare infatti evidente che siamo di fronte ad una mera aggiunta alle due norme in parola della citata locuzione in assenza tuttavia di una previgente disciplina organica che definisca, precisi, e soprattutto dia una qualificazione puntuale dei concetti di "orientamento sessuale o sull'identità di genere" in relazione alle condotte previste nelle suddette norme penali come discriminatorie o propagandistiche, o di istigazione alla violenza. In altri termini, l'aggiunta della ricordata locuzione a norme che si inseriscono in un sistema organico<sup>3</sup> e che disciplinano ipotesi di reato ontologicamente diverse da quello che si vorrebbe, viola il principio richiamato che si fonda da un lato sulle necessità di riordinare il sistema penale contenuto in norme speciali a condizione che dette norme siano di rilevanza costituzionale dall'altro a dare al cittadino una più facile conoscenza del precetto penale. La mancanza di una legislazione organica nella specifica materia della c.d. "omofobia" renderebbe, contrariamente allo spirito della legge, possibile l'introduzione di norme penali in bianco.

Non giova a questo scopo l'introduzione dell'articolo 1 del DDL approvato dalla Camera dei Deputati laddove, in particolare nelle definizioni di "genere" e di "identità di genere" ci si colleghi a concetti del tutto soggettivi (per genere le "aspettative sociali connesse al sesso", per l'identità di genere "l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere" e quindi nuovamente connesse alle non meglio note aspettative sociali).

Fatta questa importante e non secondaria premessa, ci soffermeremo sui restanti profili di indeterminatezza della integrazione alla norma qui proposta.

E' di tutta evidenza come la fattispecie si presti a margini di interpretazione inaccettabili da parte del giudice penale. Occorre infatti far presente che le rivendicazioni LGBT sono in costante espansione, nel campo dei cosiddetti "nuovi diritti civili", andando ad includere non solo la rivendicazione di una autonomia delle scelte individuali e delle conseguenti organizzazioni della vita personale e comunitaria, in sé ormai sostanzialmente acquisite da un punto di vista giuridico, ma quelle relative a scelte e visioni della società in grado di suscitare legittime diversità di pensiero all'interno dell'opinione pubblica.

---

<sup>2</sup> «Art. 3-bis (Principio della riserva di codice). - Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».

<sup>3</sup> Si tratta infatti di norme che si richiamano alla legge n.654/1973 "ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale di New York sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 e legge n.205 1993 c.d. Legge Mancino che prevede "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i seguenti punti sui quali è innegabile non solo la presenza nella società di una mancanza di unanimità, ma anche, da un punto di vista liberale e civile, anche la necessità della stessa:

- Accesso alla maternità surrogata per coppie solo maschili: a valle dell'introduzione di questa norma, sarà ancora possibile sostenere nel dibattito pubblico, scientifico o privatamente la inaccettabilità di questa pratica o sarà percepita come una propaganda fondata sulla superiorità di un orientamento sessuale di coppia rispetto ad un altro?
- Analogamente, sostenere nel dibattito pubblico, scientifico o privatamente la preferenza oggettiva per la coppia genitoriale maschio/femmina per l'armonico sviluppo del figlio rispetto a quella omosessuale potrà essere considerata una fattispecie di reato ex art 604 bis c.p nuovo testo?
- Esprimere, in base a convincimenti religiosi, giudizi non già sulle persone ma sugli atti da queste compiuti nella sfera sessuale (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica n.2357) potrà essere considerato reato?
- Sostenere la necessità di effettuare sempre un serio discernimento medico e psicologico prima di avviare un percorso di transizione sessuale più o meno irreversibile, contemplando scenari alternativi al percorso stesso, potrà essere considerato reato di odio o di discriminazione?
- Definire come ingiusta la possibilità di far gareggiare atleti transessuali di sesso maschile in competizioni femminili, sarà considerata una mera considerazione di buon senso o sarà vista come pensiero discriminatorio e quindi reato?

Ci siamo limitati solo ad alcuni esempi. Una interpretazione restrittiva della nuova norma, renderebbe impossibile anche solo ipotizzare di considerare lecita l'attività di critica sociale, ricerca sociologica, scientifica e psicologica su gran parte dei temi che riguardano la sessualità umana, l'identità sessuale e le relazioni sociali correlate, nonché una tara non secondaria sulla libertà religiosa nel nostro Paese. Ci sembra un prezzo piuttosto salato per la tutela di situazioni che, come abbiamo già detto, non mostrano segnali di emergenza!

Segnaliamo infine che le aggravanti previste nell'articolo 604 ter, in questo scenario, non farebbero che rendere ancora più rischiosa la situazione di coloro che, per motivazioni del tutto estranee a logiche di discriminazione basata su orientamento sessuale o identità di genere, commetterebbero reati ai danni di una persona che è "anche" (ad esempio) omosessuale. Si correrebbe il rischio di applicare delle aggravanti su "intenzioni" desunte non dall'atto in sé ma dalla caratteristica soggettiva della parte lesa, con ulteriori complicazioni legate alla possibilità concreta di dimostrare che il "reo" avesse o meno cognizione di questa caratteristica soggettiva.

In verità, tutto l'impianto logico del DDL sconta l'evidente rischio di finire per considerare "odio" e quindi reato tutto ciò che viene "percepito" come tale dalla categoria tutelata. Questo è un elemento che, se approvato, introdurrebbe nel nostro ordinamento una novità inedita dalle conseguenze inquietanti per tutta la società.

Va infine fatto presente che l'introduzione, in fase di approvazione del testo dalla Camera dei Deputati, dell'articolo 4 non dissipa affatto tutti i dubbi e le preoccupazioni sopra esposte in quanto quella che secondo le intenzioni del legislatore doveva essere una sorta di "clausola di salvaguardia" a tutela della libertà di pensiero e di espressione, oltre ad essere del tutto superflua alla luce di un diritto fondamentale già contemplato dalla Costituzione, si risolve in un esercizio tautologico rimandando come uno specchio alle medesime incertezze e ambiguità che abbiamo solo sinteticamente tratteggiato, il reperimento di quei criteri di "idoneità" a determinare o meno il concreto pericolo di atti discriminatori o violenti.

### 3. Casi concreti

Le possibili conseguenze della proposta di legge qui esaminata possono già essere osservate in quei Paesi dove è stato già, direttamente o indirettamente, introdotto lo stigma del pensiero unico LGBT nei confronti delle voci di dissenso. Si citeranno anche qui per brevità solo alcune delle situazioni facilmente riscontrabili sui media.

#### IL CASO DI CAROLINE FARROW<sup>4</sup>

La direttrice di CitizenGO per il Regno Unito e l'Irlanda - Caroline Farrow - rischia di finire in prigione per aver affermato la pura e semplice verità biologica su uomini e donne. Lo scorso marzo Caroline è stata indagata dalle forze di polizia locali per aver definito l'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso su un ragazzo di sedici anni come "castrazione", "una forma di abuso di minori" e "mutilazione".

Susie Green, madre del ragazzo in questione e leader della lobby transgender Mermaids che l'aveva inizialmente accusata, ha poi deciso di abbandonare le accuse. Tuttavia, un altro attivista transgender, Stephanie Hayden, ha deciso di riprendere in mano la causa per assicurarsi che Caroline fosse punita.

Stephanie Hayden, nato come "Anthony George Steven Halliday", ha precedenti penali che includono percosse con una mazza da golf, reati di falso e frode e violenze sessuali. Questa persona ha iniziato a prendere di mira Caroline sui social media con una micidiale campagna di fango, attaccando la sua fede cristiana e rivolgendole minacce, presumibilmente sotto forma di uno scherzo, dicendole di voler andare a giocare a golf a casa sua...

Caroline, che è madre di 5 bambini piccoli, ne è rimasta scioccata, soprattutto perché anche la sua famiglia ha iniziato a ricevere una serie di minacce da attivisti che avevano scoperto dove vivevano e si erano impossessati dei loro numeri di telefono e dei loro indirizzi e-mail. E così si è difesa apertamente contro queste molestie sul suo account Twitter. Stephanie Hayden è quindi arrivato a casa sua per denunciarla personalmente, e pochi giorni dopo l'ha citata in Tribunale (quasi senza tempo per trovare avvocati e preparare una difesa) dove un giudice ha incredibilmente dichiarato che la sua definizione di Hayden come biologicamente uomo equivaleva a una molestia, vietandole di parlare di lui e di "disprezzarlo" in futuro. Hayden ora sta facendo causa a Caroline per una somma che potrebbe arrivare a 100.000 sterline inglesi (circa 112.000 Euro) e ora sta anche cercando di farla mettere in prigione per oltraggio alla Corte, perché - afferma - Caroline avrebbe violato il divieto del giudice con alcuni commenti generici, che non riguardavano lui, su un forum privato.

#### IL CASO DI LYNSEY MCCARTHY-CALVERT<sup>5</sup>

Scrive su Facebook: «Solo le donne partoriscono». Ed è costretta a dimettersi dall'incarico di portavoce di Doula UK, l'associazione nazionale inglese delle levatrici o assistenti materne che sostengono le donne nella gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino. Lynsey McCarthy-Calvert, 45 anni, è stata travolta dalle critiche durissime degli attivisti dei diritti transgender che l'hanno insultata sui social per «il suo linguaggio assolutamente disgustoso». L'accusa che le è stata rivolta è di aver «dimenticato che non solo le donne mettono al mondo bambini».

---

<sup>4</sup> <https://lanuovabq.it/it/la-leader-di-citizen-go-perseguitata-dalla-lobby-lgbt-1>

<sup>5</sup> [https://www.ilmessaggero.it/mind\\_the\\_gap/donne\\_partoriscono\\_portavoce\\_dimissioni\\_associazione\\_ostetriche\\_inglese-4845862.html](https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/donne_partoriscono_portavoce_dimissioni_associazione_ostetriche_inglese-4845862.html)

Dopo un'indagine di qualche mese, l'associazione è arrivata alla conclusione che il post di Lynsey ha violato «le linee guida di Doula UK». Da qui le dimissioni. «Sono arrabbiata e triste», ha detto Lynsey, come riporta il Dayl Mail. «Sono stata vittima di ostracismo per aver detto che sono una donna e lo sono anche le mie clienti. La leadership è paralizzata dal non voler turbare gli attivisti per i diritti transgender».

Una caratteristica importante che va sottolineata e che accomuna i due casi esemplari che precedono, è che in entrambe le situazioni le persone “perseguitate” per le loro posizioni non hanno espresso giudizi specifici su singole persone, ma hanno commentato o espresso una opinione su situazioni generali, nei confronti di tematiche dove non si può in nessun caso negare la legittimità di posizioni difformi rispetto a quelle espresse dal mondo LGBT. E' forse possibile negare una legittimità di pensiero a chi dice che siano solo le donne a poter partorire? E' forse possibile negare una legittimità di pensiero a chi esprime un dubbio su una pratica medica invasiva e irreversibile prospettata ad un minore? Direi proprio di no, eppure è proprio quello che viene imputato a queste due persone.

Analogia situazione, come già in precedenza citato, si potrebbe prospettare ai fedeli cattolici che intendono svolgere attività formativa sulla sessualità umana basata su una antropologia personalistica di matrice cristiana, pensiero questo che nel corso dei secoli non si è edificato soltanto sui testi Biblici ed evangelici, ma su discipline scientifiche ed umanistiche che appartengono al patrimonio culturale di epoche e Nazioni.

La verità è che il pensiero che è alle spalle di progetti di legge come quello qui in discussione, si basa su una volontà di scardinare un intero sistema antropologico andando a decostruire la nozione di essere umano sessuato fin dal concepimento e trasformando il tutto in elementi che scaturiscono da convenzioni culturali. Il paradosso che emerge è che proprio in virtù di un disegno che vuole derubricare il dato oggettivo in un dato che emerge di volta in volta dalla cultura del momento (e quindi in qualcosa di opinabile), vengono repressi le opinioni diverse da quelle sostenute da una sola parte, ancorchè si tratti di opinioni espresse con rispetto verso le persone, supportate da valide argomentazioni e fino a prova contraria ancora profondamente radicate nel senso comune della gente.

#### **4. Conclusioni**

In considerazione delle argomentazioni sopra espresse, forniamo un parere totalmente negativo sulla proposta di Legge qui in discussione, ritenendo che i rischi repressivi della libertà di pensiero e di espressione ad esso sottesi sono di gran lunga superiori ai presunti benefici attesi, peraltro non necessari alla luce dell'attuale contesto giuridico in essere.

**OSSERVATORIO DI BIOETICA DI SIENA**

**Il Presidente (Giuliana Ruggieri)**